

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL

BARI, 2 NOVEMBRE 2009

N. 172



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Leggi e Regolamenti regionali*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

**SOMMARIO**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE PRIMA

***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009, n. 23

**“Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica: interpretazione autentica”.**

Pag. 22704

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009, n. 24

**“Alienazione del patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Comune di Taranto”.**

Pag. 22705

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009, n. 25

**“Modifica all'articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27”.**

Pag. 22706

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009, n. 26

**“Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta”.**

Pag. 22707

## PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009, n. 23

**“Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica: interpretazione autentica”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*(Integrazione all'articolo 1 della  
legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge

regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Adeguamento canoni di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), è inserito il seguente:

“1 bis. Il comma 1 non tarova applicazione qualora il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sia determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), così come modificato dal comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22.”.

Art. 2

*(Disposizioni in materia di autorizzazione  
paesaggistica: interpretazione autentica)*

1. Le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nel comma 1 degli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 27 ottobre 2009*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009, n. 24

**“Alienazione del patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Comune di Taranto”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

**La seguente legge:**

Art. 1

1. Il Comune di Taranto, dichiarato in dissesto finanziario, può alienare il patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica di propria proprietà, sulla base di apposito piano di vendita formulato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e della normativa regionale, approvato dal Consiglio comunale, da sottoporre ad autorizzazione della Giunta regionale, destinando prioritariamente i proventi delle vendite al risanamento finanziario del bilancio comunale. Quote residuali di tali proventi sono destinate al reinvestimento in edifici e aree edificabili, alla riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 27 ottobre 2009*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009, n. 25

**“Modifica all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

**La seguente legge:**

Art.1

1. All’articolo 33 (Programma di alienazione) della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera f) del comma 2 octies, così come aggiunta dall’articolo 41, comma 1, lett. b), della legge regionale 30 aprile 2009, n.10, è sostituita dalla seguente:  
“f) all’Università degli Studi di Foggia la Palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiori agli studenti.”;

- b) il comma 2 nonies, aggiunto dall’articolo 38 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e da ultimo sostituito dall’articolo 41, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2009, n.10, è sostituito dal seguente:

“2 nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l’uso dell’ex Collegio Navale “N. Tommaseo”, della Colonia Collinare ex G.I.”A. Motolese”, dell’ex INAPLI e dell’ex Collegio Fiorini, dell’area del Campo di calcio, adiacente alla residenza universitaria “E De Giorgi”, della Colonia Stajano e della Palestra di via Galliani provvedono rispettivamente la provincia di Brindisi e il comune di Brindisi, la Fondazione “S. Girolamo Emiliani” della provincia Romana dei Chierici Regolari Somaschi, l’Università degli Studi di Lecce, la provincia di Lecce, il comune di Sannicola, l’Università degli Studi di Foggia.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 27 ottobre 2009*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009, n. 26

**“Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1  
(*Finalità*)

1. La Regione Puglia, al fine di conservare e promuovere le costruzioni tipiche e a volta del territorio pugliese, tutela e valorizza le tecniche costruttive tradizionali, riconoscendole come elementi caratterizzanti della storia, della tradizione e della cultura della popolazione pugliese.

Art. 2  
(*Interventi*)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tipologie di copertura a volta e la conservazione delle stesse, la Regione Puglia promuove progetti formativi, anche in collaborazione con le Università, con gli enti territoriali preposti e con le associazioni di categoria, per la trasmissione e la conservazione delle conoscenze tecniche e applicative necessarie alla realizzazione di tali strutture.

Art. 3  
(*Calcolo dei parametri edilizi per nuova costruzione e per sopraelevazione*)

1. **Nuove costruzioni** - Anche in deroga

rispetto a quanto disposto dalle norme tecniche di attuazione e dai regolamenti edilizi comunali della strumentazione urbanistica vigente, ai sensi della presente legge, per le nuove costruzioni, nel computo per la determinazione dei volumi viene considerata come “altezza” quella che scaturisce dalla somma dell'altezza dell'imposta di volta maggiorata di un terzo dell'altezza compresa tra l'imposta di volta stessa e il suo estradosso solare strutturale.

2. **Sopraelevazione** - Nel caso di sopraelevazione, qualora questa sia consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, si stabilisce che, per il calcolo del volume delle strutture voltate preesistenti, sia computabile un'altezza massima pari a mt. 3,50.

3. **Demolizione e successiva costruzione** - Nel caso di avvenuta demolizione di strutture voltate, oppure nel caso in cui la demolizione, comunque nel caso sia consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, risulti dovuta per irrinunciabili esigenze compositivo - distributive (collegamenti in verticale da piano a piano e similari), è ammissibile la ricostruzione con strutture voltate della superficie voltata demolita, anche in deroga della cubatura insediabile. In tal caso la presente legge è applicabile solo ed esclusivamente nell'ipotesi che la superficie voltata demolita venga riprogettata e ricostruita sempre con strutture murarie a volta.

Art. 4  
(*Incentivazione*)

1. Con riferimento al costo di costruzione, determinato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (Testo A), i Comuni applicano al costo base per l'edilizia agevolata un coefficiente massimo di correzione pari a 0,60 per il rilascio di permesso di costruire con la previsione progettuale di realizzare con coperture a volta almeno il 60 per cento della copertura totale assentita.

Art. 5  
(Finanziamenti)

1. La Regione Puglia, al fine di favorire l'utilizzo di materiali e manufatti tradizionali e delle tecniche tipiche locali di costruzione, incentiva l'inclusione degli interventi di manutenzione, restauro e ripristino delle costruzioni tipiche a volta nei programmi integrati di rigenerazione urbana di cui alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana), e in ogni altro strumento di pianificazione e programmazione orientato al recupero edilizio e alla riqualificazione urbana. Tale inclusione rappresenta criterio di valutazione nell'erogazione dei finanziamenti destinati alla riqualificazione urbana.

2. La Regione Puglia promuove altresì progetti culturali rivolti alla formazione e all'aggiornamento di operatori tecnici e professionali, in maniera da garantire la trasmissione delle conoscenze e delle esperienze necessarie alla realizzazione delle strutture a volta. L'inclusione di detti progetti, previsti all'articolo 2, nelle graduatorie previste per l'erogazione dei finanziamenti destinati alla formazione professionale, può usufruire di criteri di valutazione di priorità.

Art. 6  
(Norma finanziaria)

1. Dall'applicazione delle presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 27 ottobre 2009*

**VENDOLA**

**INDICE**

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Interventi*

Art. 3 - *Calcolo dei parametri edilizi per nuova costruzione e per sopraelevazione*

Art. 4 - *Incentivazione*

Art. 5 - *Finanziamenti*

Art. 6 - *Norma finanziaria*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**